

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 18 ante

(Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena)(1)

1. Ai fini della rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).

1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

(2)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015

3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019